



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

151/2014

Novembre/09/2014 (*)

Napoli 19 Novembre 2014

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n° 27 del 7 novembre scorso, rende noto che le domande per la "sesta salvaguardia" devono essere presentate dai lavoratori "esodati" entro il 5 gennaio 2015 alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 27 del 7 novembre 2014, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle **istanze relative alla c.d. sesta salvaguardia**, con cui sono stati estesi i benefici in materia di deroghe alla Riforma delle Pensioni **in favore di altri 32.100 «esodati»** (id: Legge 10/10/2014 n.147, pubblicata in G.U. 22/10/2014).

Si ricorda che i cosiddetti «esodati», comparsi all'improvviso e con prepotenza alla ribalta della scena economica nazionale, conseguenza della Riforma del sistema pensionistico voluta dall'allora Ministro Elsa Fornero, sono in pratica tutti quei lavoratori prossimi alla pensione, che hanno deciso di lasciare il lavoro firmando il licenziamento o accettando di essere messi in mobilità, ma che tuttavia, alla luce delle nuove disposizioni in merito all'età pensionabile, sono rimasti esclusi dal pensionamento e da qualsiasi altro ammortizzatore sociale, dando origine a una situazione altamente critica.

I soggetti interessati, all'ultima salvaguardia **sono essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, della Legge n.**

147/2014, e devono presentare le richieste alla DTL destinataria dell'istanza entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità illustrate nella circolare *de quo*.

In particolare:

→ Per i soggetti di cui alla lettera c):

- l'istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- negli altri casi, l'istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

→ Per i soggetti di cui alla lettera d):

- l'istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante.

→ Per i soggetti di cui alla lettera e):

- l'istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente utilizzando la modulistica allegata alla circolare stessa, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (*ergo*: Consulenti del lavoro e dottori commercialisti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nonché patronati), alle competenti DTL, al loro indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, tramite Raccomandata A/R.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT